

Appare arduo che il comune di Sesto Fiorentino abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla riserva di parcheggio per sole autovetture, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato dall'art. 6 dello stesso codice della strada.

Al riguardo si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”* (doc. 4).

2) Il codice della strada dedica alla sosta delle autocaravan – autoveicoli ai sensi dell'art. 54 – un'apposita norma. L'art. 185 comma 1 del codice dispone che le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

In virtù dei poteri conferiti dal codice della strada, il **Ministero dei Trasporti** ha emanato la **direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543** con la quale ha fornito la **corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan**.

La direttiva in questione è **vincolante per gli enti proprietari delle strade, giusto quanto dispongono gli articoli 5 e 35 codice della strada**.

Nel dettaglio, la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallone di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

La direttiva in questione è stata recepita dal **Ministero dell'Interno** con circolare 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”* (doc. 5).

3) Recentemente il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** con la recente **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in **materia di sosta e parcheggio** (doc. 6).

In particolare si legge: *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato* (doc. 6, pag. 3, rigo 26).

Secondo il Ministero **se l'ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli** *“il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”* (doc. 6, pag. 4, rigo 9).

4) Già la **Prefettura-U.T.G. di Gorizia** ha annullato un verbale in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 disapplicando l'ordinanza sindacale in ragione della sua illegittimità (doc. 7);

Anche la **Prefettura-U.T.G. di Ancona** ha annullato il verbale in considerazione di quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 (doc. 8);

Recentemente la **Prefettura-U.T.G. di Savona** ha archiviato un verbale di violazione a carico di autocaravan in sosta in un parcheggio riservato alle autovetture, ritenendo fondate le deduzioni concernenti le sopraccitate direttive ministeriali (doc. 9);

In virtù di tutto quanto sopra esposto lo scrivente chiede alla S.V. ai sensi dell'art. 21-nonies, legge 241/90, nell'esercizio del potere di autotutela di